



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 52

DEL 16.09.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 per la rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati all'interno dell'area di pertinenza della ex Cooperativa Agricola Rinascita, bonifica e ripristino dei luoghi, nell'immobile sito in Via G. Cultrone territorio del Comune di Vittoria, identificato catastalmente nella P.lla 23 del Foglio 118.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso,

- ✓ che l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- ✓ che il D.Lgs.n° 152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- ✓ che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- ✓ che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;
- ✓ che l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *“chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3”*.

Considerato,

- ✓ che, ai sensi della normativa vigente i proprietari soggetti responsabili in solido, dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, devono provvedere:
 - alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta -Titolo V art. 239 co. 2 e art. 242.
- ✓ che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:
 - il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
 - che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
 - che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Visti,

- ✓ la relazione tecnica prodotta dalla Direzione Ambiente ed Ecologia, prot.n.36629/5565/EC del 14/09/2020, il cui contenuto, anche se non materialmente trascritto, fa parte integrante e sostanziale della presenta Ordinanza;
- ✓ la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nella relazione tecnica;

Preso atto,

- ✓ che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di precarietà ambientale e rappresenta un rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;
- ✓ che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti;
- ✓ che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell'A.G., dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

Ritenuto,

- ✓ necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- ✓ configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Richiamati,

- ✓ il D.Lgs. 267/2000;
- ✓ gli artt. 192 e 256 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

in qualità di soggetto obbligato in solido, in quanto Commissario Liquidatore della Ex Cooperativa Agricola Rinascita in liquidazione coatta amministrativa proprietaria del fondo e dei fabbricati, sito in via G. Cultrone Vittoria (RG), censito nel Catasto al foglio n° 118 particella n° 23:

- 1) al Commissario Liquidatore Sig. Buffa Massimiliano, nato a Ragusa il 30/08/1967 ed ivi residente in Contrada Monte snc:
 - a) di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi e alla bonifica, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
 - b) di ripristinare lo stato dei luoghi;
 - c) di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.
- 2) al personale al Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
- 3) al Dirigente della Direzione Ambiente ed Ecologia l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Direzione Ambiente ed Ecologia, in qualità di soggetti obbligati in quanto proprietari nell'area:
 1. al Commissario Liquidatore Sig. Buffa Massimiliano, nato a Ragusa il 30/08/1967 ed ivi residente in Contrada Monte snc;
- che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 - ✓ al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio 7 - Bonifiche
 - ✓ all'ARPA ST di Ragusa
 - ✓ al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
 - ✓ al Segretario Generale
 - ✓ alla Direzione Ambiente ed Ecologia
 - ✓ alla Direzione Polizia Municipale
 - ✓ all'Ufficio Territoriale di Governo di Ragusa
 - ✓ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa
- che copia del presente Provvedimento venga:
 - ✓ pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
 - ✓ pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Le Direzioni interessate indicate in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1991, il presente provvedimento può essere impugnato, si sensi della L. 1034/1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, entro centoventi (120) giorni dalla notifica della presente Ordinanza.

La Commissione Straordinaria

F.to Pref. Dott. F. Dispenza

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal 17.09.2020 al 02.10.2020 registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 17.09.2020 al 02.10.2020 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....